

## **STATUTO**

### **PUNTOZERO COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA POPILIA 39

Numero REA: CS - 268249

Codice fiscale: 03956240786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 18-03-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## **ALLEGATO "A"**

### **STATUTO**

ART.1) E' costituita una società cooperativa sociale di tipo misto (cooperativa sociale di Tipo A e di Tipo B"), ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, che opererà sotto la denominazione sociale di:

**""puntoZERO COOPERATIVA SOCIALE"**

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

ART.2) La società ha sede in Cosenza, all'indirizzo risultante dal competente ufficio del registro delle imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Nell'ambito del medesimo Comune la sede sociale potrà essere variata con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

ART.3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART.4) La Società Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, ispirandosi alla solidarietà, alla democraticità e all'impegno, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

Per far ciò la Società Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte e sport. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti - partecipano, nelle diverse forme all'attività ed alla gestione della Società Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

**La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto di realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, formativo, animatorio ed assistenziale, promuovendo e favorendo la Cooperazione sociale come efficace sostegno di persone svantaggiate.

La Società Cooperativa ha per scopo la gestione di tutte le attività e le iniziative atte a contribuire a tale elevazione ed è sottoposta alla normativa di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.

Essa si prefigge di:

- 1) procurare ai soci condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, con l'inserimento lavorativo, in particolare, di persone svantaggiate;
- 2) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;
- 3) concorrere alla promozione di servizi sociali, anche in collegamento con gli Enti Locali;
- 4) rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, in applicazione delle leggi regionali e Nazionali, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di progetti previsti dalle suddette leggi.

La Cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

- riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
- attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli;
- altri trasporti terrestri di passeggeri;
- trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
- magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale;
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici;
- consulenza ambientale e di risparmio energetico;
- attività di servizi per edifici e paesaggio;
- attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- altri servizi di istruzione;
- attività di supporto all'istruzione;
- altre attività di assistenza sociale non residenziale;
- attività creative, artistiche e di intrattenimento;
- attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;
- attività di sgombero di cantine, solai e garage.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, in particolare le attività di commercio dei beni e dei servizi derivanti dalle iniziative di cui sopra, nonché, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà partecipare a gare e appalti pubblici e privati anche in forma di raggruppamento/ati di imprese.

ART.5) I soci fondatori sono quelli risultanti dall'atto costitutivo; possono essere ammessi nuovi soci con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda degli interessati.

I soci ammessi alle categorie speciali non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

ART.6) Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i limiti fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.

ART.7) Nella domanda di ammissione deve essere specificato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività svolte e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- c) l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa;
- d) l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della cooperativa ed i principi della mutualità prevalente.

ART.8) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve motivare e comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata o in occasione della prossima successiva convocazione.

Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare il sopra-prezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.

ART.9) La qualità di socio si perde:

a) esclusione; b) per morte; c) per recesso.

In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili ed immobili della Società.

ART.10) Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del c.c., per uno dei seguenti motivi:

- se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale sopra-prezzo;

- se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;

- se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della Società, gli interessi della cooperazione ed i principi di mutualità prevalente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.

L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua deliberazione salvo che il socio escluso non proponga opposizione avanti al Tribunale.

ART.11) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535 del c.c..

ART.12) Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ed esaminata dall'Organo amministrativo entro sessanta giorni dalla ricezione.

Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di proporre, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al Tribunale.

ART.13) Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci.

Qualora l'atto costitutivo vieti in modo assoluto la cessione della quota, spetta al socio il diritto di recesso con preavviso di tre mesi; il diritto di recesso può essere esercitato solo dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno un anno.

ART.14) Tutti i soci hanno pari diritto ad essere eletti alle cariche sociali; nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

ART.15) Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la Società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.16) Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è formato da quote di valore pari ad Euro cinquanta e centesimi zero (50,00), ciascuna;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con quote degli avanzi di gestione;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9);

d) da eventuale riserva indivisibile ex art. 12 L. n. 904/77, costituita su deliberazione dell'assemblea ;

d) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a qualsiasi titolo alla cooperativa.

La riserva legale e le eventuali riserve indivisibili o fondi speciali non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

ART.17) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve essere devoluto almeno il 30% degli utili netti annuali.

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione deve essere

devoluta una quota degli utili netti annuali, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa alle deliberazioni dell'assemblea.

L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ART.18) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale, ove richiesto per legge.

ART.19) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nei casi consentiti dalla legge vigente, entro 180 (centottanta) giorni da tale data, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la legge non riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

ART.20) L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono i soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello indicato per l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello fissato per la prima. L'assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della sede sociale.

ART.21) Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, a prescindere dall'entità della sua partecipazione sociale.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni venti soci iscritti, con un massimo di cinque voti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altri soci, non amministratori o sindaci.

ART.22) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal socio più anziano.

L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quanto siano presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le votazioni sono sempre palesi.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della Cooperativa o la modificazione dell'oggetto sociale, l'Assemblea è validamente costituita, in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in pro-

prio o per delega, almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

ART.23) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, la cui maggioranza deve essere eletta dall'assemblea tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ART.24) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano argomenti da trattare o quando ne sia fatta richiesta dagli amministratori.

Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

ART.25) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito con lettera raccomandata al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta o, in caso di urgenza, con telegramma o a mezzo fax inviato almeno due giorni prima della riunione.

ART.26) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per le gestioni ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della società che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

ART.27) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente, e nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite agli amministratori delegati.

ART.28) La società, in considerazione della facoltà consentita dall'art.2477 del c.c., potrà fare a meno di nominare il collegio sindacale; quest'ultimo, tuttavia, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai sindaci deve essere corrisposto un compenso in misura non inferiore a quella prevista dalla legge.

ART.29) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART.30) I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I sindaci devono convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

ART.31) Il funzionamento tecnico ed amministrativo delle società e la ripartizione dei ricorsi saranno disciplinati da un regolamento interno da redigersi da parte del-

l'Organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

ART.32) Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dopo il rimborso del capitale versato ed il pagamento degli utili non ancora distribuiti, sarà devoluto ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione o destinato a fini di pubblica utilità.

ART.33) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile relative alle società a responsabilità limitata.

Firmato: Francesco Noto - Manuel Siccia - Yacoub Salah Mohammad - Longo Filomena - Anna Rija - Stefano Camilleri.

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per uso Registro delle Imprese ai sensi dell'art.68-ter della legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche.

(ESENTE BOLLO A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART.10, COMMA 8, DEL DLG.460/1997 E DELL'ART.27 BIS DELLA TABELLA ALLEGATA AL D.P.R.26 OTTOBRE 1972 N.642)

Cosenza, diciassette marzo duamilaventicinque.

(documento firmato digitalmente dal Notaio Stefano Camilleri)